



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE



Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 4962/2024 R. G. promossa da

Parte_I

- Attore -

rappresentato e difeso dall'Avv. L. Pignatti

CONTRO

CP_I

- Convenuto contumace-

in punto a: appalto, opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del 17/4/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza:

per parte attrice:

" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvedere:

IN VIA PRINCIPALE

In via pregiudiziale di rito

- ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni sopra esposte, che la presente causa costituisce oggetto di una clausola compromissoria ex art. 10 del contratto di subappalto del 07/11/2023 e, per l'effetto,

- ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'incompetenza del Tribunale di Modena e, conseguentemente,

DICHIARARE la competenza del Collegio Arbitrale di cui all'art. 10 del contratto di subappalto del 07/11/2023.

Nel merito

- REVOCARE e/o DICHIARARE NULLO il decreto ingiuntivo n. 1626/2024 del 06/08/2024 - R.G. 4052/2024.



In ogni caso

- Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%.

IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse riconoscere la propria competenza in ordine alla causa de qua.

In via preliminare

- **NON CONCEDERE** la provvisoria esecuzione, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo n. 1626/2024 del 06/08/2024 - R.G. 4052/2024 per il fumus boni iuris che risulta evidente dai motivi di cui sopra e per il grave danno che esso arrecherebbe a **Parte_1**

considerata anche la domanda riconvenzionale svolta con il presente atto. In via principale

- **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per tutte le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza ed inammissibilità sia nell'an che nel quantum del decreto ingiuntivo n. 1626/2024 del 06/08/2024 - R.G. 4052/2024 e, per l'effetto,

- **REVOCARE** il decreto ingiuntivo n. 1626/2024 del 06/08/2024 - R.G. 4052/2024;

- **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per tutti i motivi sopra esposti, che nulla è più dovuto da **Parte_1** alla società **CP_1** in relazione al contratto di appalto del 07/11/2023;

- **CONDANNARE**, per tutti i motivi sopra esposti, la società **CP_1** al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, commi 1, 3 e 4, c.p.c.. In via riconvenzionale

- **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per tutti i motivi di cui sopra, il grave inadempimento posto in essere dalla **CP_1** in ordine all'obbligazione assunta con contratto di subappalto del 07/11/2023 e, per l'effetto,

- **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la risoluzione del contratto di subappalto del 07/11/2023 a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c.;

- **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il danno subito da **Parte_1** a causa dell'inadempimento della **CP_1** è pari ad € 5.850,42 e/o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, e, per l'effetto,

- **CONDANNARE** ex art. 1218 c.c. la società **CP_1** a pagare in favore di **[...]** **Parte_2** la somma di € € 5.850,42 e/o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.

In subordine

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui **Parte_1** dovesse essere ritenuta debitrice della società **CP_1**

DISPORRE la compensazione ex art. 1243 c.c.. di quanto eventualmente dovuto a controparte con la somma di € 5.850,42 e/o con quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c..

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%.

In via istruttoria

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, anche alla luce delle avverse difese, nei limiti di legge.

- Qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere adeguatamente documentata la presente causa, si chiede sin da ora di disporre una CTU diretta ad appurare a) quali opere sono state effettivamente realizzate dalla **CP_1** presso il cantiere di Carpi (MO) – via Ciro Menotti n. 14 e quali opere sono rimaste invece ineseguite, b) se le opere eseguite da controparte sono state realizzate alla regola dell'arte e c) i danni subiti da **Parte_1** **[...]** a causa ed in conseguenza degli inadempimenti posti in essere dalla **CP_1**

Ci si riserva di indicare il nominativo del CTP che verrà eventualmente incaricato.

- Si chiede disporsi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:



1) Dica il teste se ha lavorato come capo cantiere presso il cantiere di Carpi (MO) – via *Ciro Menotti n. 14* da febbraio 2023 a maggio 2024.

2) Dica il teste se la società *CP_1* veniva incaricata dalla società *Parte_1* [...] di eseguire le opere oggetto del contratto di subappalto del 07/11/2023 di cui al doc. 4 che si rammostra, ossia: ripristino strutture contropareti e pareti, posa cartongesso lastra singola a parete e controparete; posa doppia lastra, posa struttura e posa di una lastra controsoffitto, stuccatura a due mani più carteggio, una mano di fondo uniformante e due mani di pittura colore bianco.

3) Dica il teste se le opere di cui al doc. 6, che si rammostra, sono state eseguite dalla [...] *CP_1* presso il cantiere di Carpi (MO) – via *Ciro Menotti n. 14* in esecuzione del contratto di appalto del 07/11/2023.

4) Dica il teste se nel mese di marzo 2024 la società *CP_1* interrompeva i lavori presso il cantiere di Carpi (MO) – via *Ciro Menotti n. 14* ed abbandonava tale cantiere.

Sui capitoli di prova 1), 2), 3), e 4) si indica come testimone il sig. *Testimone_1* (capo cantiere) residente in *Cadelbosco di Sopra (RE)* - via *Pezzarossi*, C.F. *C.F._1* .

5) Dica il teste se ha lavorato come capo cantiere presso il cantiere di Carpi (MO) – via *Ciro Menotti n. 14* da maggio 2024 a settembre 2024.

6) Dica il teste se la società *CP_1* completava i lavori oggetto del contratto di subappalto del 07/11/2023 di cui al doc. 4, che si rammostra.

Sui capitoli di prova 5) e 6) si indica come testimone il sig. *Testimone_2* (capo cantiere) residente in *Carpi (MO)* - via *Mulino delle Pile n. 6*, C.F. *C.F._2* .

7) Dica il teste se *Parte_1* incaricava l'impresa "C.S. Tinteggi di Succio Claudio" con sede in *Albareto (MO)* – *Strada Albareto n. 633*, di effettuare lavorazioni di stesura di seconda mano di pittura mancante, ritocchi e finiture, presso il cantiere di Carpi (MO) – via *Ciro Menotti n. 14* al fine di sistemare le opere effettuate presso lo stesso cantiere dalla società *CP_1*

Sul capitolo di prova 7) si indicano come testimoni il sig. *Testimone_2* , residente in *Carpi (MO)* - via *Mulino delle Pile n. 6*, C.F. *C.F._2* , e il sig. *Testimone_3* titolare della società "C.S. Tinteggi di Succio Claudio" con sede in *Albareto (MO)* – *Strada Albareto n. 633*.

8) Dica il teste se *Parte_1* incaricava la società "*CP_2*" con sede in *Carpi (MO)* – via *Lago di Misura n. 29*, di effettuare lavorazioni di ripristino cartongesso, ritocchi e finiture, presso il cantiere di Carpi (MO) – via *Ciro Menotti n. 14* al fine di sistemare le opere effettuate presso lo stesso cantiere dalla società *CP_1*

Sul capitolo di prova 8) si indicano come testimoni il sig. *Testimone_2* , residente in *Carpi (MO)* - via *Mulino delle Pile n. 6*, C.F. *C.F._2* , e il sig. *CP_2* legale rappresentante della società "*CP_2*" con sede in *Carpi (MO)* – via *Lago di Misura n. 29*”.

Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.

Motivi della decisione.

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle



previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. Va in primo luogo esaminata, in rito, l'eccezione di arbitrato, in grado di definire il presente giudizio. L'opponente sostiene infatti, in via pregiudiziale, la incompetenza del giudice adito, per la presenza di clausola di arbitrato rituale nel contratto di subappalto posto a base della pretesa attorea.

5. Nella specie non si tratta di contratto per adesione. L'efficacia della clausola inserita nel corpo del contratto non è, quindi, in discussione.

La clausola arbitrale può quindi essere ritenuta pienamente efficace ed operativa; la relativa eccezione è, dunque, fondata, rientrando l'oggetto della presente controversia nella previsione della clausola arbitrale di cui al contratto prodotto in atti.

Nella previsione di arbitrato rituale rientra, infatti (punto 10 del contratto, doc. n. 4 att.) ogni sorta di controversia derivante dal contratto, anche la presente, essendo l'estensione della clausola così delineata: *“qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, interpretazione del presente contratto, sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti uno ciascuno ed un terzo con funzione di presidente nominato dagli altri due”*.

6. Va, quindi, rilevata l'incompetenza dell'adito Tribunale con contestuale dichiarazione della competenza arbitrale.

Se, infatti, il procedimento monitorio si sottrae alla competenza arbitrale, certamente non vi si sottrae il giudizio di opposizione, in quanto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri



(in caso di arbitrato rituale), ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda (in caso di arbitrato libero o irrituale).

Con specifico riferimento all'arbitrato rituale, l'enunciazione di principio ricorrente è la seguente: l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (in caso di arbitrato rituale), ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda (in caso di arbitrato libero o irrituale) (Cass. I, 9/7/89, n. 3246; Cass. III, 23/6/95, n. 7127; Cass. I, 28/7/99, n. 8166, e la giurisprudenza di merito successiva; per l'orientamento di questo Tribunale, v. Trib. Modena -Cifarelli- 2/11/2005; Trib. Modena -Cifarelli- 8/5/2007; Trib. Modena -Pagliani- 22/2/2008, n. 340; Trib. Modena -Pagliani- 3/9/2008, n. 1297; Trib. Modena -Cigarini- 4/3/2009, n. 248; Trib. Modena -Cividali- 19/2/2010, n. 272; Trib. Modena -Di Pasquale- 28/9/2011, n. 1490; Trib. Modena -Castagnetti- 2/5/2012, n. 698; Trib. Modena -Cividali- 27/6/2013, n. 1023; Trib. Modena -Rimondini- 26/9/17, n. 1693; Trib. Modena -Primiceri- 10/1/19, n. 49; tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it).

7. La rilevata incompetenza ha carattere del tutto assorbente sulle altre questioni proposte e ne rende superfluo l'esame. Il decreto ingiuntivo opposto deve conseguentemente essere dichiarato nullo e revocato.

Nel caso di specie il giudizio di opposizione è una procedura necessitata per ottenere la dichiarazione di revoca per nullità del decreto ingiuntivo che, in assenza di contestazione del creditore precedente e di sua opposizione, non determina soccombenza sostanziale, con conseguente irripetibilità delle spese processuali del giudizio di opposizione nel quale il convenuto opposto sia rimasto estraneo facendosi dichiarare contumace; d'altronde, anche le spese processuali liquidate nel -pur legittimo- procedimento monitorio vengono parimenti poste nel nulla dalla revoca del decreto.



P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara l'incompetenza per materia sulle domande proposte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1626 del 6/8/2024 del Tribunale di Modena, essendo competente il collegio arbitrale nominato secondo le modalità previste nel contratto concluso tra le parti in data 7/11/2023;

revoca il decreto ingiuntivo 1626 del 6/8/2024 del Tribunale di Modena;

dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti di CP_1

Così deciso in Modena, il 23/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.

Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)

Arbitrato in Italia